



**Federazione “VIP” “ViviamoInPositivo” Italia ODV
STATUTO**

Articolo 1

(Costituzione, denominazione, sede e durata)

1. Nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e successive integrazioni e modifiche è costituita l'Organizzazione di volontariato denominata: **"VIP ViviamoInPositivo Italia ODV"** di seguito indicata, per brevità, **"VIP ITALIA ODV"** o anche **"Federazione"**.

Assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta; è apartitica, aconfessionale, **democratica e apolitica**.

2. VIP ITALIA ODV assume nella propria denominazione la qualifica di Organizzazione di Volontariato (in breve ODV) ai sensi del comma 3, articolo 32 Dlgs 3 luglio 2017, n. 117, che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna.

3. VIP ITALIA ODV ha sede nel Comune di Torino in Via Giacinto Pacchiotti, 79. L'eventuale variazione della sede sociale all'interno dello stesso comune potrà essere decisa con delibera del Consiglio Direttivo e non richiederà formale variazione del presente statuto ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti **entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento**.

Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite sedi secondarie, uffici di rappresentanza e simili in Italia e all'estero.

4. La durata della Federazione viene stabilita a tempo indeterminato.

Articolo 2

(Statuto e regolamento)

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive integrazioni e modifiche, delle relative norme di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Articolo 3

(Efficacia dello statuto e del regolamento)

Lo statuto e il regolamento vincolano alla sua osservanza gli aderenti all'organizzazione. Lo Statuto costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'organizzazione stessa.

Articolo 4

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Articolo 5

(Finalità e Attività)

1. VIP ITALIA ODV esercita in via principale diverse attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività indicate nell'articolo 5, comma 1 del D-Lgs luglio 2017, n. 117 che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi, sono:

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

l) **formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;**

m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché' dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

2. Le attività saranno realizzate mediante le seguenti azioni:

- a) collegare, coordinare e rappresentare a livello locale, nazionale ed internazionale gli organismi aderenti;
- b) promuovere attività di volontariato clown in strutture pubbliche e private, nonché in tutti quei luoghi in cui sia presente uno stato di disagio fisico o psichico;
- c) portare l'attività dei volontari clown in Italia e nel Mondo, nel rispetto delle legislazioni vigenti, promuovendo la pedagogia del circo sociale e la clownterapia, senza discriminazioni di sesso, etnia, religione e credo politico;
- d) impegnarsi per la coscientizzazione dei cittadini sui doveri della solidarietà tramite la diffusione di notizie sulle realtà più povere e svantaggiate in Italia e nel mondo;
- e) offrire costantemente occasioni di formazione e aggiornamento ai volontari;
- f) svolgere attività di assistenza sociale e formazione nel campo della Clownterapia e del Circo Sociale in collaborazione con associazioni, ONG, Enti pubblici e privati volte a ridurre fenomeni come l'emarginazione e il disagio minorile, favorendo l'interculturalità e la socializzazione tra i giovani;
- g) promuovere interventi rivolti a minori a rischio in case di correzione, scuole e strade su tutto il territorio nazionale, utilizzando come strumento la pedagogia del Circo Sociale;
- h) promuovere la realizzazione di corsi, convegni, stage in Italia e all'estero per informare e sensibilizzare la popolazione sull'uso della clownterapia e del circo sociale verso adolescenti e adulti in stato di disagio;
- i) inviare aiuti umanitari e beneficenza verso componenti di collettività nazionali ed estere in paesi in via di sviluppo per la realizzazione di micro progetti nell'ambito della clownterapia e del circo sociale rivolti a minori a rischio.

3. VIP ITALIA ODV potrà inoltre svolgere attività diverse rispetto a quelle di interesse generale che saranno comunque secondarie e strumentali, nei limiti previsti dall'art. 6 del D.lgs 117/2017. La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo ed approvata dall'assemblea dei soci.

L'elencazione delle attività non deve intendersi esaustivo potendo bene intraprendere ogni attività che sia in linea con quanto sopra indicato.

4. Per le attività di interesse generale prestate e per quelle diverse, l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Articolo 6

(Soci - Ammissione)

Può aderire a VIP ITALIA ODV qualunque Ente del terzo settore e altri organismi di diritto europeo, liberamente costituiti al fine di svolgere attività compatibili con quelle indicate nell'articolo 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

VIP ITALIA ODV dovrà essere composta da almeno 3 OdV. Se tale numero minimo venisse meno, esso dovrà essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del RUNTS.

Per l'ammissione all'organizzazione è necessario rivolgere domanda al Consiglio Direttivo che, dopo aver valutato la sussistenza dei requisiti morali e statutari dell'Associazione proponente, delibererà l'accettazione del nuovo socio.

La deliberazione è comunicata al soggetto interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di richiesta di adesione alla Federazione da parte di un'organizzazione con sede in un comune dove è già presente un'associazione confederata, il Consiglio Direttivo, dopo aver valutato la sussistenza dei requisiti di cui al comma precedente comma, delibererà l'accettazione del nuovo socio previo parere favorevole dell'Assemblea dei Soci dell'organizzazione locale confederata, già presente nel comune. In caso di parere negativo

dell'organizzazione locale, si rimetterà la decisione, in merito all'accettazione della richiesta, all'Assemblea dei Soci di Vip Italia.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunicherà la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei Soci in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di soci temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

Articolo 7

(Diritti e doveri degli associati)

1. I soci dell'organizzazione hanno il diritto di:

- partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti associativi;
- eleggere gli organi sociali e di poter far eleggere i rappresentanti dei propri soci negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge e nei limiti di quanto stabilito dall'assemblea o dal Consiglio Direttivo;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
- votare in Assemblea **anche** se iscritti da meno **di** tre mesi nel libro degli associati;
- avere accesso alla piattaforma informatica ufficiale di Vip Italia ODV (Vippity);
- ciascun associato ha diritto ad un voto.

2. **I soci dell'organizzazione hanno** il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- adeguarsi alle deliberazioni del Consiglio Direttivo della stessa e non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine dell'associazione

- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;
- sottoscrivere la lettera di adesione alla carta dei principi della Federazione;
- consegnare copia degli atti costitutivi e Statuti delle Associazioni aderenti presso la sede della Federazione o in formato multimediale come da indicazioni impartite dal Consiglio Direttivo;
- tenere aggiornati gli archivi della propria Organizzazione all'interno della piattaforma informatica ufficiale di Vip Italia ODV (Vippity);
- collaborare a tutte le esigenze della Federazione.

3. I soci di VIP ITALIA ODV che violino lo Statuto ed i regolamenti e non ottemperino alle disposizioni del Consiglio Direttivo, potranno essere dichiarati decaduti dalla Federazione su deliberazione dell'Assemblea.

4. I rappresentanti dei singoli soci della Federazione che violino lo Statuto o i Regolamenti federali potranno essere passibili di sanzioni disciplinari. Questi potranno altresì essere deferiti agli organi disciplinari o al Consiglio Direttivo dell'organizzazione di appartenenza per ulteriori provvedimenti a livello locale.

5. I rappresentanti dei singoli soci debbono mantenere, in ogni situazione pubblica, una moralità esemplare. Una condotta di vita sconveniente o contraria ai principi, agli scopi ed alle finalità della Federazione VIP ITALIA ODV e/o la condanna definitiva per reati penali è condizione ostativa all'acquisto ed al mantenimento della qualifica di consigliere dei singoli soci. Il Consiglio Direttivo locale è obbligato a provvedere senza indugio alla sostituzione dei membri rei di tali condotte.

Articolo 8

(Qualità di volontario)

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito dall'organizzazione.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese vive effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabilite dall'assemblea dei soci.

Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Ogni forma di rapporto economico con l'OdV derivante dal lavoro dipendente o autonomo è incompatibile con la qualità di volontario.

L'associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta.

In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Articolo 9

(Perdita della qualifica di socio)

- 1.** La qualità di socio si perde per recesso, o per esclusione. Il socio può sempre recedere dalla Federazione dandone comunicazione scritta al Presidente. L'esclusione dalla Federazione può avvenire quando l'Organizzazione aderente non abbia ottemperato alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti, al pagamento dei contributi ed alle deliberazioni della Federazione o comunque si sia resa immeritevole di appartenervi.

I provvedimenti in merito devono essere assunti dall'Assemblea dei Soci con la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il recesso o l'esclusione comportano automaticamente l'uscita dei soci di questa Organizzazione da tutti gli organismi della Federazione sia nazionali che internazionali, ai quali eventualmente partecipino.

L'Organizzazione receduta o esclusa dalla Federazione non ha diritto di avere rimborsate le somme a qualunque titolo versate e non ha alcun diritto sul patrimonio della Federazione.

- 2.** Il provvedimento di esclusione va comunicato al socio dichiarato decaduto. Entro trenta giorni dalla predetta comunicazione l'interessato può

proporre ricorso al Collegio dei Probiviri, se istituito, mediante Raccomandata A.R. o altra forma analogia elettronica inviata al Presidente della Federazione, il quale provvederà al tempestivo inoltro del ricorso al Collegio. Qualora il Collegio dei Probiviri non fosse istituito l'escluso dovrà adire l'arbitrato come indicato al successivo articolo 31.

E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

Articolo 10

(Gli organi sociali)

Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea Nazionale dei soci
- Consiglio Direttivo
- Presidente
- Organo di controllo (eventuale)
- Organo di revisione (eventuale)
- il Collegio dei revisori dei conti, ove nominato dall'Assemblea Nazionale;
- il Collegio dei Probiviri ove nominato dall'Assemblea Nazionale.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di istituire comitati interni, sezioni, delegazioni o staff, determinandone funzioni, compiti e durata. Gli organi interni eventualmente istituiti non avranno autonomia di spesa e opereranno sotto la diretta responsabilità e controllo del Consiglio Direttivo stesso.

Tutte le cariche o gli incarichi sociali sono svolte a titolo di gratuità.

Articolo 11

(Assemblea nazionale dei soci)

1. L'Assemblea è composta da tutti i soci dell'organizzazione ed è l'organo sovrano. Gli organismi aderenti sono rappresentati in assemblea nazionale da uno dei propri consiglieri. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea tutti i membri dei Consigli Direttivi dei soci della Federazione con diritto di parola ma indicheranno uno di loro per l'espressione di voto dell'organismo da questi rappresentato.

Ogni socio presente all'Assemblea può essere portatore di una sola delega rilasciatagli da un aderente non presente.

Ogni socio ha diritto a un voto nel rispetto del principio di uguaglianza fra gli aderenti.

2. L'Assemblea può essere convocata in seduta ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente della Federazione con lettera raccomandata, tramite posta elettronica o con comunicazione inviata tramite la piattaforma informatica ufficiale (Vippity), inviata almeno trenta giorni prima della data stabilita per la seduta.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno due volte all'anno per l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo e del bilancio sociale, se obbligatorio.

L'assemblea straordinaria è convocata dal Presidente della Federazione con lettera raccomandata, tramite posta elettronica o con comunicazione inviata tramite la piattaforma informatica ufficiale (Vippity), inviata almeno quindici giorni prima della data stabilita per la seduta.

L'assemblea, ordinaria e straordinaria, deve essere convocata su richiesta del Consiglio Direttivo, oppure del Presidente, oppure di almeno 1/10 degli aderenti.

Nella richiesta di convocazione, sia in seduta ordinaria che straordinaria, i richiedenti dovranno indicare le materie da trattare e le eventuali proposte che intendono presentare.

La convocazione contiene l'ordine del giorno, la data, l'orario e il luogo fissato sia per la prima che per l'eventuale seconda seduta.

I soci hanno facoltà di far inserire punti all'ordine del giorno dell'Assemblea. Per far questo devono inviare richiesta al Consiglio Direttivo, anche via mail o con comunicazione inviata tramite la piattaforma informatica ufficiale (Vippity), indicando il punto da inserire, spiegandone le motivazioni e inviando la documentazione necessaria all'informazione completa di tutti i soci. La richiesta deve pervenire al Consiglio Direttivo 15 giorni prima della data ultima, utile per la convocazione dell'Assemblea. Qualora la richiesta non giungesse tempestivamente il punto sarà inserito nell'ordine del giorno della convocazione della successiva assemblea.

3. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è presieduta dal Presidente della Federazione. In caso di assenza di questi sarà presieduta dal Vice Presidente,

in mancanza di questi dal Segretario, poi dal Tesoriere oppure, in loro mancanza, dal Consigliere più anziano d'età. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario per la stesura del verbale della suddetta. Il Presidente dell'Assemblea verifica la validità delle deleghe, accerta la regolarità della convocazione e della costituzione dell'assemblea, coordina gli interventi dei soci.

4. L'Assemblea ordinaria, regolarmente convocata, è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà dei soci aventi diritto al voto più uno.

L'Assemblea ordinaria, regolarmente convocata, è regolarmente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega, aventi diritto al voto.

L'Assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti o rappresentati.

L'Assemblea ordinaria delibera in merito a:

- approvazione del bilancio consuntivo e preventivo
- approvazione del bilancio sociale se obbligatorio
- nomina del Consiglio Direttivo
- nomina dell'organo di controllo (eventuale)
- nomina Organo di revisione (eventuale)
- nomina Collegio dei Probiviri (eventuale)
- approvazione e alla modifica di eventuali Regolamenti
- ammontare delle quote associative
- esclusione dei soci da Vip ITALIA ODV
- reiezioni di domande d'ammissione di nuovi soci
- ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo intendesse sottoporle

In caso di urgenza è consentito che l'Assemblea Ordinaria si esprima attraverso una consultazione telematica. In questo caso il Presidente dovrà inviare ai soci, tramite la piattaforma informatica ufficiale (Vippity), specifica comunicazione con la descrizione puntuale di quanto da deliberare. Un membro dei consigli direttivi dei soci invierà il voto nei termini e con le modalità che saranno indicate nella comunicazione. Affinché la consultazione sia valida deve esprimere il voto almeno la maggioranza dei soci. I soci che si

esprimono come "astenuto" sono computati nel calcolo del quorum per la validità della consultazione ma non nel computo dei voti favorevoli o contrari per l'approvazione.

Il risultato della consultazione telematica sarà ratificato nel verbale della successiva Assemblea Nazionale.

5. L'Assemblea straordinaria, regolarmente convocata, è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno i $\frac{3}{4}$ dei soci aventi diritto al voto più uno.

L'Assemblea straordinaria, regolarmente convocata, è regolarmente costituita in seconda convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà dei soci aventi diritto al voto più uno.

L'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ dei soci presenti, qualora non siano legalmente previsti quorum più elevati.

L'Assemblea straordinaria delibera in merito a:

- modifiche dello statuto dell'associazione
- scioglimento e liquidazione nonché devoluzione del patrimonio.

6. Per esercitare il proprio diritto di voto, il socio deve essere in regola con il versamento delle quote sociali e di ogni altro contributo eventualmente dovuto alla Federazione.

A scelta del Presidente, l'Assemblea vota per alzata di mano, per appello nominale o per scrutinio segreto, a meno che, almeno la metà dei soci più uno, presenti o rappresentati, richiedano la votazione per scrutinio segreto. In ogni caso il Presidente dell'Assemblea indicherà le modalità operative da seguire per la singola **votazione**.

Articolo 12

(Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di persone, da un minimo 5 ad un massimo di 15 membri eletti dall'Assemblea Ordinaria.

Il numero dei membri che comporrà il Consiglio Direttivo da nominare è di

volta in volta deliberato dall'Assemblea ordinaria su proposta del Presidente dell'Assemblea.

Potranno candidarsi all'elezione dei membri del Consiglio Direttivo tutti i membri dei Consigli Direttivi dei soci. Ove voglia candidarsi un volontario che non faccia parte del Consiglio Direttivo della propria organizzazione, questi dovrà essere autorizzato dall'assemblea dei soci dell'associazione di appartenenza.

2. Il Consiglio Direttivo dura in carica per 3 anni. I membri del Consiglio Direttivo possono essere eletti consecutivamente per un massimo di tre volte.

3. I candidati alle elezioni per il Consiglio Direttivo devono appartenere ad organizzazioni federate diverse, salvo che ciò non sia impossibile per carenza di candidati. In questo caso è ammessa la candidatura di più persone aderenti alla medesima organizzazione federata.

Qualora si candidassero due o più volontari della stessa organizzazione aderente sarà l'assemblea dei soci locale a stabilire quale delle candidature potrà essere proposta.

4. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di impedimento dello stesso dal Vice Presidente. E' compito del membro più anziano di età di convocare e presiedere la prima riunione del nuovo Consiglio Direttivo durante la quale dovranno essere decise le cariche e quindi anche quella di presidente.

5. E' convocato tramite posta elettronica, dal Presidente, almeno tre volte l'anno, e ogni volta che lo richiedano almeno un terzo dei componenti del Consiglio stesso.

6. Elegge fra i propri membri il Presidente, il Vice Presidente, il segretario, il tesoriere e ogni altra carica funzionale e di rappresentanza.

7. Delibera validamente con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti e le decisioni sono prese a maggioranza.

8. Il Consiglio direttivo ha il compito di realizzare gli scopi sociali. In particolare, e senza che la seguente elencazione debba intendersi esaustiva, ha le seguenti attribuzioni, facoltà e funzioni:

- elabora le linee guida da sottoporre all'Assemblea Nazionale, della quale attua gli indirizzi e le decisioni coordinandone la realizzazione;

- delibera su tutto quanto riguarda il patrimonio, le entrate e l'erogazione delle spese ordinarie e straordinarie;
- elabora e redige il bilancio preventivo dell'esercizio successivo, che sarà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro il mese di ottobre;
- elabora e redige il bilancio sociale, se obbligatorio, e il bilancio consuntivo dell'esercizio chiuso al 31 dicembre, che saranno sottoposti all'approvazione dell'Assemblea entro il mese di aprile dell'anno successivo. I bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea saranno inviati via mail o tramite la piattaforma informatica ufficiale (Vippity) a tutti i soci almeno 20 giorni prima della data fissata per l'assemblea;
- osserva e fa osservare tutte le delibere delle Assemblee;
- delibera l'eventuale radiazione dal Consiglio Direttivo di quei suoi membri o del Presidente, che abbiano totalizzato tre assenze consecutive alle riunioni dello stesso;
- fissa le norme del proprio funzionamento interno e della propria organizzazione con apposito regolamento, che dovrà essere approvato dall'Assemblea;
- ratifica, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati, per motivi di necessità e urgenza, dal Presidente della Federazione.

9. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di delegare parte dei propri poteri a terzi, volontari soci degli organismi aderenti, nominando procuratori speciali con firma individuale o congiunta, determinandone i poteri. Le deleghe rilasciate dovranno essere strettamente funzionali alla migliore gestione della Federazione. Prima di rilasciare una delega il Consiglio Direttivo dovrà informare tutti gli aderenti alla federazione dell'intenzione di delegare, inviando, anche via mail, la bozza di delega almeno 30 giorni prima della data di rilascio della delega. Nel caso in cui anche uno solo dei soci si opponesse, la bozza di delega sarà discussa e votata dall'Assemblea dei soci alla successiva assemblea.

10. Qualora, durante il mandato, venissero a mancare o si dimettessero uno o più membri, la prima Assemblea dei soci successiva eleggerà i nuovi

componenti in sostituzione di quelli mancanti.

I membri così nominati dureranno in carica sino alla scadenza del mandato di quelli rimasti in carica.

Se venissero a mancare o si dimettessero la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, originariamente eletti dall'Assemblea, decade l'intero Consiglio.

In questi casi l'Assemblea dei soci dovrà essere convocata nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 30 giorni dall'evento che provoca la decadenza dell'intero Consiglio Direttivo. In questa fase il Consiglio Direttivo svolgerà solo atti di ordinaria amministrazione, garantendo comunque la corretta prosecuzione delle attività federative.

Se ritenuto opportuno, per la gestione di questa fase, potranno essere ridistribuite le varie cariche all'interno del Consiglio Direttivo assegnandole preferibilmente ai consiglieri che non si erano dimessi.

In ogni caso i componenti del Consiglio Direttivo dimissionari e/o uscenti rimangono in carica fino alla loro sostituzione o nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Articolo 13

(Il Presidente)

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione ed è personalmente e solidamente responsabile di fronte all'Assemblea dei Soci, all'Autorità Giudiziaria e nei confronti dei terzi, del regolare funzionamento della stessa.

2. Presiede e convoca l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, firmandone i relativi verbali, ed ha la responsabilità di far eseguire le deliberazioni adottate dagli organi predetti, assicurando lo svolgimento organico ed unitario dell'attività dell'associazione.

3. Il Presidente sovrintende inoltre la gestione amministrativa ed economica dell'associazione, di cui firma gli atti, stipula le convenzioni con altri enti e soggetti e ne cura la custodia.

4. Il Presidente promuove opportune iniziative per l'incremento dell'attività associativa e, nei casi di urgenza, adotta ogni utile provvedimento nell'interesse dell'Associazione. Tali provvedimenti dovranno essere sottoposti alla ratifica del Consiglio.

5. Il Presidente, in caso di assenza od impedimento, è sostituito dal Vice Presidente.

In caso di contemporanea assenza di Presidente e Vice Presidente, dal segretario.

6. Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo organo direttivo.

Articolo 14

(Vice Presidente)

Sostituisce il Presidente in caso di assenza di questi.

Articolo 15

(Segretario)

Il segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta e all'aggiornamento del Registro dei soci;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea Nazionale dei soci e del Consiglio Direttivo.

Articolo 16

(Tesoriere)

Il tesoriere coadiuva il Presidente nei seguenti compiti:

- predisposizione dello schema del progetto di Bilancio preventivo, che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di settembre, e del Bilancio consuntivo, che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di marzo dell'anno successivo;
- tenuta dei registri e della contabilità della Federazione, nonché alla conservazione della contabilità relativa;

- riscossione delle entrate e al pagamento delle spese, in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

Articolo 17

(I Consiglieri)

I Consiglieri concorrono, in sede di Consiglio Direttivo, alla formazione delle decisioni collegiali, accertandosi che le stesse, nel pieno rispetto delle norme statutarie e regolamentari, apportino positivo incremento alle attività associative.

Fermo restando che l'unico legale rappresentante dell'Associazione é il Presidente, il Consiglio Direttivo può attribuire a singoli Consiglieri specifici compiti operativi, esecutivi, anche temporanei.

Il Presidente, in caso di sua impossibilità e di indisponibilità del Vice Presidente, può conferire ad altri consiglieri l'incarico di rappresentarlo in manifestazioni, convegni o riunioni che interessano il volontariato, senza facoltà di assunzione di impegni.

Gli incarichi esecutivi temporanei, che il Consiglio Direttivo può delegare loro, possono riguardare le pubbliche relazioni e quindi anche prendere contatti con gli Enti richiedenti servizi alla Federazione e così anche a fini promozionali o di sponsorizzazione organizzando iniziative atte a incrementare la raccolta fondi della Federazione e reperire sponsor.

Articolo 18

(Organo di controllo)

E' nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento

- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale, **se redatto**, sia **conforme** alle linee guida di cui all'articolo 14 **del D. Lgs 117/2017**. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 19

(Organo di Revisione legale dei conti)

E' nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Articolo 20

(Patrimonio e fonti di finanziamento)

- 1.** Il patrimonio della Federazione è costituito:
 - dal patrimonio iniziale versato dai soci fondatori;
 - dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà della Federazione;
 - da eventuali erogazioni, donazioni o lasciti, contributi erogati da privati, dallo Stato, Enti ed Istituzioni pubbliche;
 - da rimborsi derivanti da convenzioni.
 - ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

- 2.** Finanziamento della Federazione:

Le spese occorrenti per il funzionamento della Federazione sono coperte dalle seguenti entrate:

- dalle quote sociali ed eventuali contributi volontari degli associati o che potranno essere richiesti in relazione alle necessità di

- funzionamento della Federazione;
- erogazioni conseguenti agli stanziamenti eventualmente deliberati dallo Stato, dalle Regioni, da Enti Locali e da altri enti pubblici o privati;
 - da eventuali lasciti e donazioni;
 - da rimborsi da convenzione;
 - da eventuali entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, svolte a supporto dell'attività istituzionale, inserite in apposita voce di bilancio e utilizzate in armonia con le finalità istituzionali dell'organizzazione;
 - da proventi diversi sempreché questi siano inseriti in apposita voce di bilancio e utilizzati in armonia con le finalità istituzionali dell'organizzazione.

3. I fondi liquidi sono depositati presso Istituti di credito scelti dal Consiglio Direttivo.

I poteri di firma per la gestione delle operazioni bancarie saranno concessi al Presidente e in sua assenza al Vice Presidente o, su delega del Presidente, al Tesoriere.

Articolo 21

(I beni)

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili sono elencati nell'inventario, che è conservato in formato elettronico e può essere consultato dagli aderenti.

Articolo 22

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

Ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 è vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la

distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ODV che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere obbligatoriamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse connesse.

Articolo 23

(Bilancio)

I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

Articolo 24

(Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 25

(Libri sociali obbligatori)

1. Oltre le scritture prescritte negli articoli 13, 14 e 17, comma 1, del D.Lgs 117/2017, di seguito i libri che VIP ITALIA ODV deve tenere:

- a) il libro degli associati o aderenti;
- b) il registro dei volontari;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali, quando istituiti o obbligatori.

2. I libri di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera d) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

3. Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, facendone richiesta al Consiglio Direttivo.

Articolo 26

(Convenzioni)

Le convenzioni tra Vip Italia ODV e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

Articolo 27

(Personale retribuito)

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

Articolo 28

(Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 29

(Assicurazione dell'organizzazione)

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'organizzazione stessa.

Articolo 30

(Scioglimento della Federazione – devoluzione del Patrimonio)

- 1.** La Federazione si estingue, secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c.:
 - quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
 - per le altre cause di cui al citato art. 27 c.c..
- 2.** Lo scioglimento della Federazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria con il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ dei soci con diritto di voto. Contestualmente possono venire nominati uno o più liquidatori per la devoluzione del patrimonio, ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs 117/2017.
- 3.** In caso di scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al RNTS (di cui all'art. 45, comma 1 del D.lgs 117) e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.-

Il suddetto parere è reso entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta, che l'ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal D.lgs 82/2005, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli. L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2-bis avrà efficacia dall'operatività del RNTS.

Articolo 31

(Controversie tra Soci – Arbitrato o Collegio dei Probiviri)

- 1.** Qualora non istituito il Collegio dei Probiviri di cui appresso, qualunque controversia dovesse insorgere tra gli associati, con riferimento alla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione di questo Statuto, verrà rimessa ad un Arbitro, che giudicherà secondo diritto, ma senza alcuna formalità di procedura, fermo il rispetto del contraddittorio.
- 2.** L'Arbitro verrà nominato dal Presidente del tribunale presso cui ha la sede legale la Federazione.

3. Ciascuna delle parti in causa ha facoltà di nominare un proprio rappresentante che terrà i rapporti con l'Arbitro nominato.
4. Qualora si reputi necessario, viene istituito da parte dell'Assemblea il Collegio dei Probiviri, che arbitra in modo inappellabile circa le vertenze sorte nell'ambito della Federazione e riguardanti uno o più soci, e propone al Consiglio Direttivo gli eventuali provvedimenti disciplinari.
5. Il Collegio dei Probiviri è composto da cinque membri eletti dall'Assemblea tra i rappresentanti dei soci che non facciano parte del Consiglio Direttivo. I Probiviri durano in carica tre anni e sono rieleggibili tre volte.
6. Il Collegio dei Probiviri elegge al suo interno un Presidente, che convoca e presiede i lavori del Collegio. In assenza del Presidente, il Collegio è presieduto dal membro più anziano di età.
7. Il Collegio dei Probiviri si riunisce su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo, oppure cinque associati o di un associato interessato alla vertenza e ogni volta che ricevano un ricorso.
8. Le riunioni del Collegio dei Probiviri sono valide purché siano presenti almeno tre dei suoi componenti.
9. Il Collegio dei probiviri si esprime entro 90 giorni dalla ricezione del ricorso. Entro tale termine il Collegio invierà la propria decisione alle parti in causa, le quali dovranno immediatamente adeguarsi alla decisione. Il collegio potrà decidere anche eventuali sanzioni da comminare al soccombente.
10. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili. Se istituito il Collegio dei Probiviri non è esperibile

Articolo 32

(Disposizioni finali)

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme in materia di Associazione contenute nel Codice Civile, nonché le altre norme di legge sul volontariato.

Letto, firmato e sottoscritto.

Il Presidente